ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ALIGHIERI
Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di 1° grado
Via Coletti, 102 47921 RIMINI (RN) Tel. 0541/52082 - 0541/27037
Codice meccanografico RNIC81900V - fiscale 91143450400 – univoco UFOXFX
rnic81900v@istruzione.it – rnic81900v@pec.istruzione.it sito web www.icalighieri.edu.it

Prot. n° vedi segnatura Rimini lì, vedi segnatura

PROTOCOLLO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AL BULLISMO E AL CYBERBULLISMO



ANNO SCOLASTICO 2025/26

DELIBERA N…… DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO del ……

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Costituzione Italiana

Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante "Linee di indirizzo generali e azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo";

Direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 'telefoni cellulari' e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti";

Direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante "Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali";

Linee di orientamento Miur, aprile 2015, per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo;

D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante "Statuto delle studentesse e degli studenti";

Legge 29 maggio 2017, n. 71 recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo";

Nuove linee di orientamento Miur, Ottobre 2017, per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyber bullismo;

Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del bullismo e cyberbullismo aggiornate con Decreto Ministeriale n.18 del 13/01/2021 e relativa nota, sono uno strumento di lavoro per affrontare le problematiche del disagio giovanile che molto spesso si manifesta attraverso episodi di bullismo e cyberbullismo;

NOTA Miur *"Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del Bullismo e Cyberbullismo"* per le istituzioni scolastiche di ogni grado, Prot. 482 del 18-02-2021.

Legge 70/2024 *"Disposizioni e delega al governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo"* che ha esteso le misure preventive e formative dal cyberbullismo al bullismo scolastico, introducendo una definizione di bullismo, obblighi più stringenti per scuole e genitori, supporto psicologico, percorsi di mediazione e il numero di emergenza 114, con l'obiettivo di rafforzare prevenzione ed educazione, affiancata dal **Decreto Legislativo 99/2025** che attua le deleghe, introducendo anche progetti educativi e rieducativi per i minori coinvolti e rafforzando le responsabilità individuali e istituzionali.

DEFINIZIONE DI BULLISMO:

Per "bullismo" si intendono l'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni. (Legge 29 maggio 2017 n.71 articolo 1 comma 1bis)

Le caratteristiche distintive del fenomeno sono:

- **Intenzionalità** (o pianificazione): Implica un'interazione dinamica e prolungata tra attore e vittima (Farrington, 1993; Olweus1993). L'intenzionalità prevede la messa in atto di comportamenti fisici, verbali o psicologici con lo scopo di offendere l'altro e di arrecargli danno o disagio e di escluderlo dalle relazioni.
- **Squilibrio di potere**: sebbene il fenomeno del bullismo si manifesti nelle relazioni tra pari, ovvero tra coetanei, vi è un sostanziale squilibrio di forza e potere tra il bullo e la vittima, che spesso, proprio per questa ragione non è in grado di difendersi.
- **Ripetizione o persistenza:** L'interazione bullo-vittima è caratterizzata dalla ripetitività di comportamenti di prepotenza protratti nel tempo.

DEFINIZIONE DI CYBERBULLISMO:

Per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo. (Legge 29 maggio 2017 n.71 articolo 1 comma 2)

TIPOLOGIE DI CYBERBULLISMO

Flaming:
consiste nell'invio di messaggi elettronici, violenti e volgari, allo scopo di suscitare dei conflitti (verbali) all'interno della rete tra due o più contendenti, che si vogliano affrontare o sfidare. Può svolgersi durante le conversazioni che avvengono nelle chat o nei videogiochi interattivi su internet.

Harassment:
consiste nel molestare con parole, comportamenti o azioni, persistenti e ripetute, dirette verso una persona specifica, che possono causare un forte sconforto psichico ed emotivo.
Nella maggioranza dei casi, le molestie personali avvengono tramite canali di comunicazione di massa come e-mail, messaggi, forum, chat e i gruppi di discussione.

Cyberstalking: si utilizza questo termine per identificare quei comportamenti che, attraverso l'uso degli strumenti di comunicazione di massa, sono atti a perseguire le vittime con diverse molestie, ed hanno lo scopo di infastidirle e molestarle sino a commettere aggressioni molto più violente, anche di tipo fisico.

Denigration:

la denigrazione avviene all'interno della rete o tramite sms, di messaggi falsi o dispregiativi nei confronti delle vittime, con lo scopo "di danneggiare la reputazione o le amicizie di colui che viene preso di mira". Inoltre, per ulteriore umiliazione della vittima, è possibile che il persecutore invii o pubblichi, su diversi siti, delle immagini, fotografie o video, relative alla vittima.

Impersonation:
Il persecutore, se è a conoscenza del nome utente e della password della propria vittima, può inviare dei messaggi, a nome di quest'ultima, ad un'altra persona (il ricevente), che non saprà che i messaggi che gli sono arrivati non sono, in realtà, stati inviati dal proprio conoscente ma, da una terza persona. In casi più estremi, il bullo va a modificare direttamente la password della vittima chiudendogli così l'accesso alla propria mail o account; di conseguenza, il bullo, usando questo metodo di aggressione, ha la possibilità di creare dei problemi o, addirittura, di mettere in pericolo il vero proprietario dell'account.

Tricky Outing:
Il bullo tramite questa strategia entra in contatto con la presunta vittima, scambiando con essa delle informazioni private e intime e, una volta ottenute le informazioni e la fiducia della vittima, il soggetto va a diffonderle tramite mezzi elettronici come internet, sms, ecc.

Exclusion:
Il bullo esclude intenzionalmente dal proprio gruppo di amici, dalla chat o da un gioco interattivo (ambienti protetti da password) un altro utente. In altri termini, questo tipo di comportamento viene definito "bannare".

Happy slapping:
consiste in una registrazione video durante la quale la vittima viene ripresa mentre subisce diverse forme di violenze, sia psichiche che fisiche con lo scopo di "ridicolizzare, umiliare e svilire la vittima". Le registrazioni vengono effettuare all'insaputa della vittima e le immagini vengono poi pubblicate su internet e visualizzate da altri utenti. Tali aggressioni sono reali ma, qualche volta, anche preparate e quindi recitate dagli stessi ragazzi.

AZIONI DELLA SCUOLA

- **Coinvolgimento e formazione specifica del personale docente sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo**, attraverso corsi di aggiornamento, diffusione di materiale didattico, partecipazione a progetti di prevenzione, per una gestione più sicura delle problematiche relative alla vittimizzazione, per acquisire maggiore competenza nella relazione educativa con tutti i protagonisti coinvolti, con la classe e con le famiglie.
- **Costituzione del team**: l'Istituto nomina i referenti per la Prevenzione e il Contrasto al fenomeno, uno per la scuola primaria e uno per la scuola secondaria, insieme ad un referente per le attività di cittadinanza attiva e solidale, coadiuvati dallo psicologo della scuola e dalla dirigente scolastica. Il team così composto si occuperà della gestione dei casi, collaborerà con i servizi del territorio, curerà la relazione con la famiglia e progetterà attività informative e formative rivolte agli studenti e alle loro famiglie;
- **La procedura generale da seguire in casi di bullismo o cyberbullismo prevede 4 passi fondamentali**:

1. La fase di prima segnalazione: comunicazione tempestiva on-line inoltrata tramite mail istituzionale del docente testimone o informato dei fatti, che contenga i seguenti riferimenti: data, ora, chi è coinvolto - alunni e personale scolastico - descrizione dell'evento fattuale, senza valutazioni personali, che segnala l'episodio al coordinatore di classe, al team, ai collaboratori del Ds e al Dirigente Scolastico attraverso la e-mail: teamantibullismo@icalighieri.it ,
2. La fase di presa in carico, di valutazione e dei colloqui di approfondimento → acquisite le informazioni, i referenti e il Dirigente scolastico e cooperano per l'analisi e la gestione del caso.
3. La fase di scelta dell'intervento e della gestione del caso → il Team e il Dirigente decidono la tipologia di intervento e ne garantiscono la messa in atto, coinvolgendo a seconda dei casi e con modalità diverse, i docenti della classe, i protagonisti, la famiglia, gli enti preposti.
4. La fase di monitoraggio (a breve e lungo termine) → il Team e il Dirigente, in costante contatto con i docenti, monitorano la progressione delle misure realizzate sia rispetto alla vittima, sia rispetto al responsabile dell'atto.

Sanzioni disciplinari

Per quanto riguarda le eventuali sanzioni disciplinari e competenze di erogazione, da valutarsi caso per caso, si fa riferimento all'articolo 66 del Regolamento d'Istituto.

Art. 66 – Sanzioni Disciplinari

PROCEDURE IN CASO DI PROVVEDIMENTI CHE PREVEDANO LA NOTA DISCIPLINARE SUL REGISTRO ELETTRONICO:

1. DOPO 3 NOTE **(disciplinari)**, IL COORDINATORE CONVOCA I GENITORI DELL'ALUNNO; **(avvisa contestualmente il Dirigente con una email, salvo caso di particolare gravità: in questi casi il Dirigente va avvisato immediatamente anche con colloquio);**
2. DOPO LA QUARTA NOTA, IL GENITORE E L'ALUNNO SARANNO CONVOCATI DAL DIRIGENTE;
3. DOPO LA QUARTA/QUINTA NOTA **(valutata da parte del Dirigente l'entità del singolo caso)**→SOSPENSIONE (la cui durata sarà proporzionale alla mancanza)

Le note disciplinari possono essere registrate a seguito di specifiche mancanze, secondo quanto indicato in tabella. Per mancanze di cui all'art. 64, punti da 1 a 13, si prevedono le seguenti sanzioni:

MANCANZE	PROVVEDIMENTI	INTERVENTO (CHI FA COSA)
MANCANZE LIEVI		
Inottemperanza ai doveri 1-6: **1.** Presentarsi con puntualità e regolarità alle lezioni mattutine e/o pomeridiane; non frequentare la scuola senza il consenso della famiglia. **2.** Avere sempre con sé tutto il materiale didattico necessario; **3.** Iniziare prontamente l'attività didattica predisponendo tutto il materiale necessario; **4.** Svolgere i compiti assegnati e impegnarsi regolarmente nello studio, sia in classe che a casa; **5.** Partecipare con interventi pertinenti ed ordinati; **6.** Contribuire a creare un clima positivo di collaborazione e apprendimento evitando occasioni di disturbo.	I ritardi reiterati, segnalati sul registro elettronico come non giustificati (massimo 5 in un mese) verranno sanzionati con **Nota disciplinare**. Le assenze frequenti e/o ingiustificate verranno tempestivamente segnalate al Dirigente che attiverà i doverosi contatti con la famiglia. 1. Richiamo verbale. 2. **APPUNTO** sul registro elettronico **AMMONIZIONE** riportata nel registro elettronico. IN CASO DI **REITERATE INOTTEMPERANZE** (terza ammonizione scritta sul registro elettronico) → **NOTA GENERICA** SUL REGISTRO DI CLASSE	L'insegnante **in orario** segnala **tempestivamente** sul registro elettronico **l'assenza o il ritardo**. Il docente **coordinatore**, a fronte della 5° segnalazione di ritardo non giustificato, provvede alla registrazione della **Nota disciplinare** **Il docente in servizio** procede all'emanazione del provvedimento.

MANCANZE	PROVVEDIMENTI	INTERVENTO (CHI FA COSA)
MANCANZE GRAVI		
Inottemperanza ai doveri 7-8 **7.** Rispettare le cose proprie e altrui; **8.** Rispettare arredi, materiali didattici e tutto il patrimonio della scuola;	**Nota disciplinare sul registro di classe** e/o convocazione della famiglia; Eventuali attività di riparazione o ripristino del danno arrecato e, ove non possibile, rimborso dei danni arrecati.	**Il docente in servizio** (dopo essersi confrontato con il DS o la vicepresidenza), procede all'emanazione del provvedimento. Il provvedimento è adottato dal docente o nei casi più gravi dal C.d.C.; all'attuazione provvede il D.S.

MANCANZE	PROVVEDIMENTI	INTERVENTO (CHI FA COSA)
MANCANZE MOLTO GRAVI (se reiterate, comportano il 5 nel voto di comportamento)		
Inottemperanza ai doveri 9-11 **9.** Tenere un atteggiamento corretto e rispettoso verso tutto il personale, verso compagni e coetanei (evitando l'aggressività fisica e verbale).	Per tutte le inottemperanze indicate ai punti 9, 10, 11, è prevista **l'immediata** sanzione tramite **Nota disciplinare** sul registro.	Per tutte le inottemperanze indicate ai punti 9, 10, 11

10. Non tenere comportamenti che offendano la morale e la civile convivenza: utilizzare un linguaggio consono, evitando turpiloquio e espressioni volgari, blasfeme e discriminanti **11.** Non falsificare le firme delle giustificazioni (per le assenze) e della presa visione di comunicazioni alla famiglia (valutazione delle verifiche, richiesta di incontro docente-genitore, circolari).	Nel caso di **colluttazioni volontarie** e forme di **violenza fisica** all'interno del Plesso scolastico (punto 9) →**allontanamento immediato con segnalazione** tramite **nota disciplinare sul registro elettronico:** sarà informata la famiglia che avrà l'obbligo di prelevare da scuola il/la ragazzo/a coinvolti.	**Il docente in servizio** registra la Nota disciplinare. Il **Consiglio di Classe,** dopo avere informato e consultato il DS, valuterà la gravità dell'accaduto e potrà procedere anche alla Sospensione
Inottemperanza ai doveri 12-13		
12. Rispettare il divieto di utilizzo del cellulare e di tutti i dispositivi mobili (compresi gli smartwatch) durante tutta la permanenza a scuola (anche durante l'intervallo, la pausa pranzo, le attività pomeridiane e in qualunque altro momento all'interno dell'edificio scolastico e negli spazi di pertinenza della scuola); non è consentito portare cellulare e altri dispositivi mobili in occasione di uscite didattiche, visite guidate, viaggi di istruzione, salvo motivate deroghe per motivi di salute adeguatamente documentate **13.** Non effettuare, per motivi di privacy, riprese audio e video durante le attività scolastiche (comprese uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione). È rigorosamente vietato divulgare riprese, filmati, foto, registrazioni audio effettuati all'interno del plesso scolastico	In caso di inottemperanza involontaria e circoscritta: richiamo verbale. In caso di inottemperanza volontaria: nota disciplinare sul registro elettronico. Nota disciplinare all'esecutore materiale e ad eventuali partecipanti consenzienti. **Sospensione** dalle attività didattiche **da 2 a 15 giorni** sulla base della gravità del reato. **Sospensione dalle attività didattiche superiore ai 15 giorni** commisurata alla gravità del reato	**Il docente in servizio** procede al richiamo **Il docente in servizio,** dopo avere informato e consultato il DS, procede all'emanazione del provvedimento. **Il docente in servizio,** dopo avere informato e consultato il DS, procede all'emanazione del provvedimento. Convocazione del **Consiglio di classe** straordinario; all'attuazione provvede il Dirigente Scolastico Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, con gli enti preposti, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

N.B. Il temporaneo allontanamento dello studente dalle lezioni può essere disposto solo **in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari**, per periodi **non** superiori ai quindici giorni. (art.4.7, *Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria,* DPR 24 giugno 1998 modificato ai sensi DPR 134 2025).
Le sanzioni disciplinari possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi circostanziati e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente responsabile.

Allontanamento dello studente	Il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di approfondimento

dalle lezioni FINO A DUE GIORNI Art. 4.8 bis	sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. Tali attività sono svolte **presso l'istituzione scolastica.** Di tali attività, verrà richiesta una relazione scritta (da presentare nella tipologia preferita) nella quale si indichi in modo preciso il motivo della sanzione comminata e le riflessioni scaturite durante l'attività.
Allontanamento dello studente dalle lezioni DA 3 A 15 GIORNI Art.4.8 ter	Il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento. Le attività si svolgono presso le strutture ospitanti (enti, associazioni ed enti del Terzo settore individuate dal Ministero). Nelle more della definizione degli elenchi regionali delle strutture ospitanti, le attività di cittadinanza attiva e solidale sono effettuate a favore della comunità scolastica. Di tali attività, verrà richiesta una relazione scritta (da presentare nella tipologia preferita) nella quale si indichi in modo preciso il motivo della sanzione comminata e le riflessioni scaturite durante l'attività.
Allontanamento dello studente dalle lezioni per un periodo SUPERIORE ai 15 giorni Art. 4.8 sexies	Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, la scuola promuove, in coordinamento con gli enti preposti un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

Per quanto non espresso dal presente Regolamento, si fa riferimento allo **Statuto degli studenti e delle studentesse della scuola secondaria di primo grado.**

RESPONSABILITÀ DELLE VARIE FIGURE SCOLASTICHE E FAMILIARI

1. IL DIRIGENTE SCOLASTICO:

- adotta e sostiene una politica scolastica che faciliti la prevenzione, il riconoscimento e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo;
- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole;
- favorisce la discussione tra i diversi organi collegiali, creando i presupposti di regole di comportamento condivise e ne garantisce l'attuazione;
- individua, attraverso il Collegio dei Docenti, un docente in qualità di Referente d'Istituto per la prevenzione e il contrasto al bullismo e cyberbullismo;
- qualora venga a conoscenza di atti di bullismo/cyberbullismo (salvo che il fatto costituisca reato) informa tempestivamente i soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale o i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo.

2. IL REFERENTE D'ISTITUTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AL BULLISMO E CYBERBULLISMO:

- coordina e promuove iniziative di informazione, di sensibilizzazione e di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo rivolte alle famiglie, agli studenti e al personale scolastico, coinvolgendo primariamente la figura dello psicologo d'istituto, i servizi socio-educativi presenti sul territorio attraverso progetti d'istituto, corsi di formazione, seminari, dibattiti, finalizzati all'educazione e all'uso consapevole della rete internet;
- promuove attività progettuali connesse all'utilizzo delle tecnologie informatiche, aventi carattere di continuità tra i diversi gradi di istruzione o progetti elaborati da reti di scuole in collaborazione con enti locali, servizi territoriali, organi di polizia, associazioni ed enti;
- cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e predispone attività per la giornata mondiale sulla Sicurezza in Internet, il "Safer Internet Day", la Giornata del Rispetto del 20 gennaio (*istituita con la Legge 17 maggio 2024 n.70);*
- aggiorna il Regolamento d'Istituto e il Patto Educativo di Corresponsabilità, integrando specifici riferimenti a condotte di cyberbullismo e a relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti;
- coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste dal Regolamento d'Istituto nei casi di cyberbullismo e navigazione online a rischio.

3. IL CONSIGLIO D'ISTITUTO:

- approva e adotta il Regolamento per la prevenzione e il contrasto al bullismo e cyberbullismo;
- qualora a scuola si verifichino azioni di bullismo e/o cyberbullismo di particolare gravità, il consiglio si pronuncia sulle sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni, prevedendo l'esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di stato in casi di particolari gravità (reati).

4. IL COLLEGIO DEI DOCENTI:

- promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno del bullismo e cyberbullismo;
- prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamento e formazione in materia di Cittadinanza digitale e di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo;
- progetta azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una Cittadinanza digitale consapevole;

5. IL DOCENTE:

- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe, promuovendo l'integrazione, la cooperazione e l'aiuto tra pari;
- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza di valori di convivenza civile quali: rispetto, uguaglianza, tolleranza e dignità;
- propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva;
- "tutti i docenti, venuti a conoscenza diretta o indiretta di eventuali episodi di bullismo o cyberbullismo, sono chiamati a segnalarli al referente scolastico o al Team antibullismo d'Istituto, al fine di avviare una strategia d'intervento concordata e tempestiva". (*Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo, 2021*)

6. I GENITORI:

- partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- sono attenti ai comportamenti dei propri figli e vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti;
- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto Educativo di Corresponsabilità;
- conoscono il codice di comportamento dello studente e conoscono le sanzioni previste da Regolamento d'Istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e relativamente all'uso del cellulare nell'ambiente scolastico.

7. GLI ALUNNI:

- sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un clima relazionale positivo

- imparano le regole basilari per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (messaggi in chat, immagini, e-mail, strumenti social in generale) che diffondono, siano loro gli autori oppure semplici destinatari;
- non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire – mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali.
- durante le lezioni o le attività didattiche il cellulare deve essere spento.
- sono tenuti a rispettare il Regolamento d'Istituto e le relative sanzioni disciplinari